



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

DEL

PROPOSTA N.

1225

DEL

28/01/2019

| | |
|---|---|
| STRUTTURA PROPONENTE | Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TERRITORIALE |
| Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico)". _____ (FRANCO GIUSEPPE) L' ESTENSORE _____ (AD INTERIM M. MANETTI) IL RESP. PROCEDIMENTO _____ (AD INTERIM M. MANETTI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE _____ (M. MANETTI) IL DIRETTORE REGIONALE | |
| ASSESSORATO PROPONENTE | POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO _____ (Valeriani Massimiliano) L' ASSESSORE |
| DI CONCERTO | _____ IL DIRETTORE |
| ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/> | |
| COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/> | VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____ |
| SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione 28/01/2019 - prot. 38 ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ | |
| _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE | |

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero,

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; in particolare, l'articolo 21, che prevede che *“Entro il 14 febbraio 2018, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.”*;

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito Codice);

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 143 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i, la Regione Lazio ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MiBACT) hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2013, un protocollo d'intesa, il cui schema era stato, precedentemente, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 447 del 10 dicembre 2013, per il perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice;

PRESO ATTO che, con il predetto protocollo d'intesa, le Parti hanno condiviso, all'articolo 3, lo svolgimento di una serie di attività, volte specificamente alla verifica dei contenuti del PTPR adottato, da concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto stesso e che, a tale scopo nel protocollo medesimo è stato istituito un apposito Comitato Tecnico costituito da rappresentanti delle Parti;

CONSIDERATO che il suddetto Comitato ha svolto tali attività riunendosi in sedute plenarie e attraverso sottocommissioni nel corso del 2014 e, vista la elevata complessità dei temi affrontati, per tutto il 2015;

CONSIDERATO che, in esito allo svolgimento dell'attività congiunta, il MiBACT e la Regione hanno preso atto della conclusione del lavoro istruttorio ed hanno sottoscritto in data 16 dicembre 2015 il “*Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico.*”;

CONSIDERATO che il CRpT ha espresso il proprio parere con voto 235/1 del 3.3.16 i cui esiti sono stati integrati nella Relazione Istruttorie di cui all’articolo 23 comma 5 della l.r. 24/1998;

CONSIDERATO che con la Decisione 6/2016 il PTPR è stato trasmesso al Consiglio Regionale ai fini dell’approvazione ai sensi dell’articolo 23 della LR 24/98, proposta decaduta alla conclusione della legislatura;

CONSIDERATO che con la Decisione n. 42/2018 e successivamente con la Decisione n. 50/2018 il Piano è stato nuovamente sottoposto al Consiglio Regionale;

CONSIDERATO in ultimo che, la Giunta Regionale con la Decisione n. 59 del 20/12/2018 ha revocato le precedenti Decisioni e ritrasmesso al Consiglio Regionale la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PTPR in formato digitale;

CONSIDERATA la prossima scadenza dei termini fissati dalla l.r. 6 luglio 1998, n. 24 per l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con la D.G.R. del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. del Lazio n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicate sul S.O. n. 14 al B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del P.T.P.R fissato per il 14 febbraio 2019, non consente la conclusione dell’iter amministrativo della proposta di Piano nei termini della scadenza;

RITENUTO pertanto che, si rende necessario ed urgente apportare modifiche all’articolo 21 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24;

VISTA la Relazione di accompagnamento alla proposta di legge;

VISTO il raccordo effettuato con l’Ufficio legislativo ai sensi del comma 5bis dell’articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: “*Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)*”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente “*Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)*”, che consta di due articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO).”

Articolo I

(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)

I. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), le parole «*Entro il 14 febbraio 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*Entro il 14 febbraio 2020*».

Articolo II

(Entrata in vigore)

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione di cui all'articolo I ha efficacia dalla data del 14 febbraio 2019.

Relazione

OGGETTO: **proposta di modifica art. 21, comma 1, L.R. n. 24/1998 e s.m.**

Ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice) e s.m.i, le regioni, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.

In attuazione della predetta normativa, la Regione Lazio ed il suddetto Ministero hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2013, un protocollo d'intesa, il cui schema era stato, precedentemente, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 447 del 10 dicembre 2013, per il perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio.

Il documento si pone all'interno del percorso di copianificazione avviato nel 1999, a seguito dell'Accordo di collaborazione per la redazione del P.T.P.R. di cui alla DGR n. 5814/1998 e del relativo Programma di lavoro approvato con deliberazioni n. 5109 e n. 5515 del 1999, e proseguito, dopo le modificazioni introdotte al Codice dal D.Lgs n. 63/2008, con l'intento di portare a compimento il procedimento di formazione del P.T.P.R. stesso in conformità con il vigente testo di legge.

le Parti hanno condiviso, all'art. 3 del citato protocollo d'intesa, lo svolgimento di una serie di attività da concludersi entro dodici mesi della sottoscrizione dell'atto stesso.

In esito allo svolgimento delle attività di copianificazione il MiBACT e la Regione hanno condiviso il lavoro istruttorio effettuato ed hanno sottoscritto in data 16 dicembre 2015 il "Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell'iter di approvazione del piano paesaggistico."

A seguito del parere del CRpT reso con voto 235/1 del 3.3.16 i cui esiti sono stati integrati nella Relazione Istruttoria di cui all'art. 23 c.5 della LR 24/98.

Con la Decisione 6/2016 per la prima volta il PTPR è stato trasmesso al Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 23 della LR 24/98, la citata proposta, decaduta alla conclusione della legislatura, è stata ripresentata con la Decisione n. 42/2018 ed ancora con la Decisione n. 50/2018. In ultimo, il Piano è stato definitivamente sottoposto al Consiglio Regionale con la **Decisione n. 59 del 20/12/2018** revocando le precedenti Decisioni e ritrasmettendo al Consiglio Regionale la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PTPR.

**ASSESSORATO POLITICHE ABITATIVE,
URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO,
SMALTIMENTO E RECUPERO
L'ASSESSORE**

In considerazione della imminente scadenza dei termini fissati dalla l.r. 6 luglio 1998, n. 24 per l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, al fine di rendere agevole il lavoro degli organi consiliari, vista la quantità di elaborati e di osservazioni al PTPR di cui è composto il Piano stesso, visti i tempi tecnici richiesti per lo svolgimento di quanto sopra precisato, determinano la necessità di una ulteriore e ultima proroga dei termini stabiliti dalla L.r 24/998 per l'approvazione del Piano.

Si evidenzia pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. n. 24/1998 e s.m.i, la necessità di prorogare il termine per l'approvazione del P.T.P.R. che risulta, al momento, fissato per il 14 febbraio 2019 al 14 febbraio del 2020, proponendo un aggiornamento del predetto testo legislativo, inserendo un nuovo termine che consenta l'approvazione del P.T.P.R. da parte del Consiglio Regionale.

Massimiliano Valeriani